

Conclusioni

Il lavoro appena svolto non ha alcuna pretesa di esaustività in merito alle problematiche che affliggono il nostro sistema processuale civile, né, tanto meno, vuole ergersi ad *os veritatis* in relazione alle proposte migliorative che si è tentato di illustrare.

Del resto, se riprendessimo la frase di G. Chiovenda descritta *in limine* - *‘Il processo deve dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch’egli ha diritto di conseguire’* - potrebbe affermarsi, già in una prospettiva puramente ontica, che il processo non sarà mai in grado di ridurre lo scarto esistente fra diritto sostanziale e diritto processuale¹.

Un consociato che, ad esempio, privasse un altro consociato del possesso di una *res*, potrebbe anche essere condannato alla restituzione ed al risarcimento dei danni, ma per il tempo, anche breve, necessario all’accertamento della violazione e all’emanazione della sentenza, il titolare del diritto non ne avrà potuto godere.

Premessa questa ovvia constatazione, ci si deve allora accontentare di ridurre questo scarto, perché per quanto efficace possa essere il sistema di prevenzione o per quanto rapido possa essere l’intervento del giudice, esso non potrà mai essere eliminato completamente.

Ed ecco le piccole e grandi utopistiche (?) proposte formulate nel corso dell’elaborato sono finalizzate unicamente a realizzare un

¹ Di scarto tra utilità garantite dal diritto sostanziale e utilità assicurate dal diritto processuale ama parlare Andrea Proto Pisani (A. PROTO PISANI, *op. cit., passim*).

modello di giurisdizione più efficiente e, quindi, più soddisfacente per chi ha subito un'ingiustizia.

Quando si è detto, ad esempio, che non è blasfemo immaginare ad un'unica giurisdizione, con la soppressione dei T.A.R. e del Consiglio di Stato, si è semplicemente voluto affermare che, eliminando occasioni di dispute soltanto processuali, si creano le premesse per focalizzare l'attenzione sul problema sostanziale sin dalle prime battute, 'accorciando' considerevolmente i tempi processuali per la sua risoluzione.

Analogamente in relazione alla proposta di introdurre la figura del giudice unico e a quella di predisporre un solo modello procedimentale (senza intaccare la tutela sommaria e, soprattutto, la tutela cautelare).

Altre proposte avrebbero potuto essere formulate, ma sono sembrate (e sembrano), ad onore del vero, troppo dispendiose sotto ogni punto di vista, come, ad esempio l'anticipazione di tutela, da parte dello Stato, di tutte le situazioni soggettive attive, mediante la predisposizione di un adeguato sistema di condanne in futuro accompagnate da incisive misure coercitive². La cosa, tuttavia, rischierebbe di ingolfare *aliunde* le aule di giustizia, che si vedrebbero letteralmente sommerse con domande tese semplicemente ad ottenere provvedimenti di condanna in futuro, con il pericolo di non dedicare la giusta attenzione alle ipotesi di violazione del diritto già realizzate.

² Si vedano, per alcune ipotesi *de iure condito*, l'art. 709-ter c.p.c. - provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni in materia di controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà sui figli; l'art. 657 c.p.c. - procedimento di convalida di sfratto per finita locazione; l'art. 18, ult. comma, L. 20 maggio 1970 n. 300 - pagamento in favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore da parte del datore di lavoro che, in caso di licenziamento dei dirigenti di rappresentanze sindacali, non ottempera alla sentenza o ordinanza di reintegrazione).

E poi, non è sicuro che il consociato non ponga in essere ugualmente il comportamento non cooperativo, pur 'minacciato' da aspre misure coercitive.

Si potrebbe pensare, ancora, alla generalizzazione della tutela sommaria, che riduca all'essenziale la serie preordinata di atti in cui consiste il processo, per far sì che si arrivi subito all'emanazione della sentenza, ma si correrebbe il rischio, in tal caso, che per fare presto si faccia male, e questa sarebbe un'ingiustizia ancora più intollerabile della prima.

Ecco che, come dicevano gli antichi, *in medio stat virtus*.

Tra il fare presto ed il fare bene, ci si accontenta di predisporre un modello processuale che in tempi ragionevoli, nel pieno rispetto del diritto di agire e difendersi provando, riesca ad avvicinare il più possibile verità sostanziale e verità processuale.